Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Mercoledì 27 luglio** — **Numero 175**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 390 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 1.

È istituita in ogni provincia una Commissione di assistenza e di beneficenza pubblica.

Essa si compone del prefetto, presidente, e di otto membri dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per decreto Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, ed uno dagli operai che fanno parte dei Collegi dei probi-viri costituiti nel capoluogo della provincia, scelti o fra i probi-viri stessi, oppure fra gli inscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi. Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono cinque, quelli nominati per decreto Reale sono tre, e due quelli nominati dai collegi dei probi-viri.

Mancando nel capoluogo il Collegio dei probi-viri, i membri operai saranno nominati per decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della provincia.

Sono membri di diritto:

il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie;

il medico provinciale.

La Commissione ha la sua sede presso la prefettura, ed un segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 2.

Non possono essere componenti la Commissione provinciale, o se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo.

1° coloro che hanno perduta la qualità di elettore;

2° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione delle medesime, e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'articolo 1° della presente legge;

4° coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla tutela della Commissione, o non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime, o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile.

5° coloro i quali direttamente od indirettamente abbiano parte nei servizi ed appalti delle istituzioni di beneficenza.

Ai componenti la Commissione provinciale sono applicabili le

disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 3.

Sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa, di cui però resta ferma la giurisdizione contenziosa, e particolarmente le spetta di approvare:

a) i bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle confraternite e delle società di patronato pei liberati dal carcere, la destinazione delle nuove e maggiori entrate non previste in bilancio e lo storno di fondi;

b) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

c) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

d) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori nei casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) l'ammissione di membri aggregati a far parte della Congregazione di carità e la loro revoca;

f) la costituzione di consorzi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia, per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatorî o altre istituzioni consimili;

g) i ruoli organici degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni di queste.

In occasione dell'approvazione dei bilanci e dei ruoli organici cura la riduzione allo stretto necessario delle spese di amministrazione e di personale, a mente dell'art. 39 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e la eliminazione di tutte le spese non obbligatorie, nè necessarie per il raggiungimento dei fini dell'ente;

h) i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di società comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere.

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale sono soggette alle formalità di cui all'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i bilanci debbono essere pubblicati nel modo stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1901, n. 538.

Art. 4.

Spetta alla Commissione provinciale di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni di beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili, a mente della legge 21 giugno 1896, n. 218;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni di beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

d) sulle proposte formulate tanto per iniziativa dei corpi locali, quanto d'ufficio, relative alle misure di concentramento, trasformazione, raggruppamento, revisione e compilazione di nuovi statuti;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza, Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene, a mente della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di adottare provvedimenti provvisori senza richiedere il parere della Commissione.

Art. 5.

La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie firme di assistenza e beneficenza e dei varî modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia. A questo scopo:

a) vigila la gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

b) promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti ed i regolamenti;

c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia, che ritenga più adatte a provvedere.

A tal fine le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modificazioni ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme od i posti che sono disponibili o si reputa possano rendersi tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;

d) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre pubbliche istituzioni di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro le concessioni di assegni continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impegnate e provvede in merito. Può annullare d'ufficio, sopra denuncia del prefetto, le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo, salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'art. 18 della presente legge.

Art. 6.

Alla Commissione provinciale è ammessa la protezione dell'infanzia abbandonata nella provincia.

A questo scopo:

a) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le deficienze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;

c) stanzia nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miserabilità e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere;

d) cura che gli stabilimenti indicati all'articolo 262 del codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla Commissione provinciale, alla quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli Istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi.

e) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano

adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, delle società di patronato specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

f) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il procuratore del Re dovrà comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che riguardo ad uno o ad entrambi i genitori importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale o della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del codice penale, 233 del codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1° e 2° della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

g) denuncia pure i patti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

Art. 7.

I conti consuntivi delle istituzioni di beneficenza e le deliberazioni relative al servizio di esazione e di tesoreria ed alle cauzioni degli esattori e tesorieri, sono soggetti all' approvazione del Consiglio di prefettura.

Lo stesso Consiglio ha facoltà di farli compilare d'ufficio a spese dei tesorieri che non li abbiano presentati nel termine di un mese e di esaminarli direttamente, ove le amministrazioni interessate non li abbiano deliberati entro due mesi dalla loro presentazione.

È pure giudice di prima istanza nelle cause di responsabilità contro gli amministratori nei casi previsti dal capoverso lettera *a*) e *b*), dell'articolo 30 della legge vigente sulle istituzioni di beneficenza.

Art. 8.

In tutti i casi nei quali nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nei relativi regolamenti si fa menzione della Giunta provinciale amministrativa si intendono ad essa sostituiti la Commissione provinciale ed il Consiglio di prefettura, a seconda della rispettiva competenza, determinata nei precedenti capitoli.

Art. 9.

La Commissione provinciale, prima di deliberare intorno agli atti che sono di sua competenza, può ordinare le verifiche e perizie che crede necessarie al suo controllo. Le spese sono a carico delle rispettive istituzioni di beneficenza, salva sempre la rivalsa contro chi di ragione.

Può richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il funzionamento.

Deve annualmente presentare al Ministero una relazione sull'andamento di tali servizi e sui provvedimenti presi in materia di pubblica assistenza e beneficenza, formulando le proposte che reputa opportune.

Art. 10.

I membri della Commissione Provinciale durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.

Le loro funzioni sono gratuite. Spetta però ai commissari operai una indennità corrispondente alla mercede effettivamente perduta da essi per prendere parte alle adunanze, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Spetta pure una indennità corrispondente alle spese di viaggio a quelli fra i membri che abbiano la loro residenza fuori dei capoluoghi di provincia.

Alle spese per questa indennità ed a quelle di ufficio provvede lo Stato.

Art. 11.

Il Consiglio provinciale procede alla elezione dei suoi delegati nella sua sessione ordinaria, con le forme prescritte dal primo capoverso dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 12.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione provinciale.

Art. 13.

Le sedute della Commissione sono legalmente valide se vi intervengono i due terzi dei suoi componenti.

Art. 14.

È istituito presso il Ministero dell' Interno il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Il Consiglio è composto: di tre senatori eletti dal Senato e di tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura; di otto membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Consiglio superiore del lavoro tra i membri operai del Consiglio stesso, oppure tra gli appartenenti alle associazioni rappresentate nel Consiglio e di dieci nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell' interno, dei quali almeno sei scelti fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative.

I membri nominati per decreto Reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili.

Il Ministero dell'Interno designa per ciascuna sessione il presidente ed il vice presidente. La presidenza sarà assunta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, quando intervengono alle adunanze.

Art. 15.

Sono membri di diritto del Consiglio superiore:

1° il direttore generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell' Interno;

2° il direttore capo di divisione della beneficenza pubblica nel Ministero medesimo;

3° il direttore capo di divisione degli affari civili nel Ministero di Grazia e giustizia;

4° il direttore capo di divisione dell'istruzione primaria e popolare nel Ministero della Pubblica Istruzione;

5° il direttore generale della statistica;

6° l'ispettore generale del credito e previdenza nel Ministero di Agricoltura, Industria e commercio;

7° il direttore generale della sanità pubblica;

8° il direttore dell'Ufficio governativo del lavoro.

Possono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio e prendere parte alle discussioni, senza diritto a voto, quei funzionari che saranno con speciale decreto autorizzati dal Ministro dell'Interno o con l'ordine del giorno di ciascuna sessione.

Un funzionario del Ministero dell'Interno sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 16.

Il detto Consiglio è incaricato di dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal Ministro dell'Interno, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata.

Deve essere sentito il parere del Consiglio:

1° sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie;

2° sulle Convenzioni internazionali in materia di spedalità e per la protezione reciproca degli indigenti;

3° su gli schemi di statuti-modelli da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di beneficenza;

4° sulle proposte relative al concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla revisione degli statuti sostituendosi al Consiglio di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli articoli 62, 63, 67, 69, 71, 92 prima parte dell'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890;

5° sui ricorsi che per speciale disposizione di legge devono comunicarsi al detto Consiglio.

Saranno annualmente comunicate ad esso le relazioni presentate dalle Commissioni provinciali accompagnate da una relazione riassuntiva della direzione generale dell'amministrazione civile, per le sue osservazioni e proposte.

Art. 17.

Presso la direzione generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'Interno sono istituiti quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 18.

I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati e di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa è consentita dalle vigenti leggi.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per la esecuzione della presente legge, nel quale si stabiliranno le norme per il funzionamento del Consiglio superiore e della Commissione provinciale, ed a provvedere, in conformità del precedente art. 17, alla riforma dell'organico del personale del Ministero dell'Interno, ed alla conseguente variazione del bilancio.

È pure autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 29 dicembre 1901, n. 538, con le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **310** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 27 novembre 1902, n. 499, che porta alcune modificazioni al regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina;

Vista la legge 27 marzo 1904, n. 114, che porta modificazioni alla legge 6 marzo 1898, n. 59, e alla legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni e aggiunte al regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della Marina, per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE al regolamento 4 settembre 1898, n. 59, sullo avanzamento dei corpi militari della R. marina, ed al decreto n. 499 del 27 novembre 1902 che porta alcune modificazioni al regolamento medesimo.

Art. 16.

(Sostituisce l'articolo 16 delle modificazioni apportate con R. decreto n. 499, in data 27 novembre 1902).

La compilazione delle schede individuali conformi agli annessi modelli *D*, *E* ed *F*, stabilita dall'articolo 30 della legge, si effettua come segue:

Le schede sono riempite dagli ufficiali di grado superiore a quello da conferirsi e trasmesse direttamente al presidente della Commissione d'avanzamento presso il Ministero della Marina in modo che vi giungano entro la 2ª quindicina di novembre, ed eccezionalmente, quando richieste. Esse sono compilate separatamente per corpo e per i gradi contemplati dalla legge.

Per formare le schede di avanzamento a scelta a quei gradi per cui la promozione ha luogo esclusivamente in base a tale criterio (modello *D*) sarà dato giudizio su tutti gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero ed in base alle prescrizioni del successivo articolo 110 del regolamento hanno raggiunto o raggiungeranno le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge. Nell'apposita colonna saranno specificati i motivi delle singole proposte.

Per l'avanzamento ai gradi per cui la promozione ha luogo col criterio misto dell'anzianità e della scelta saranno compilate due schede individuali, una modello *E*, per determinare l'idoneità all'avanzamento dei candidati, l'altra modello *F*, per le proposte di avanzamento a scelta.

Nella scheda modello *E*, il giudizio sarà formulato sopra tutti i capitani di corvetta e tenenti di vascello compresi i primi nel primo terzo e i secondi nel primo quarto del loro ruolo aumentato rispettivamente di 3 e 4 posti o nelle stesse frazioni dei ruoli aumentate nello stesso modo, per ufficiali di grado corrispondente, escluso i maggiori macchinisti.

(Articoli 3 e 8 della legge 27 marzo 1904, n. 114).

Nella scheda *F* il giudizio sarà formulato soltanto sopra i capitani di corvetta e tenenti di vascello compresi rispettivamente nel primo terzo e nel primo quarto del loro ruolo, o nelle stesse frazioni

di ruolo per gli ufficiali di grado corrispondente esclusi i maggiori macchinisti. Nella prima colonna di tale scheda ciascun compilatore scriverà i nomi degli ufficiali che egli ritiene meritevoli di promozione a scelta e già specificati nella scheda come idonei all'avanzamento, dispondendoli secondo l'ordine di merito che egli crede loro assegnare.

Nelle schede medesime sarà indicato il numero massimo (articolo 110 seguente) di ufficiali i quali possono essere proposti per l'avanzamento a scelta, eccetto per la promozione a tenente colonnello macchinista, la quale è esclusivamente a scelta.

All'ufficiale sopra il quale il compilatore non ha elementi sufficienti per esprimere giudizio, compete il suo posto naturale di anzianità, nella scheda per la promozione ad anzianità. Se eventualmente il compilatore non abbia elementi di giudizio su tutti gli ufficiali sottoposti ad esame, indicherà nella scheda di avanzamento a scelta i nomi di coloro che nel ruolo di anzianità coprono i posti, che, per applicazione dell'articolo 2 della legge, sono dovuti alla scelta.

Nella seconda colonna della scheda saranno trascritti i motivi per le proposte di avanzamento a scelta.

Per gli ufficiali, che a norma dell'articolo 80 del regolamento, possono conseguire l'avanzamento senza aver adempiuto alle condizioni d'imbarco prescritte per il rispettivo grado sarà compilata per l'avanzamento a scelta al grado di capitano di fregata e capitano di corvetta la scheda *F*, separatamente da quella per gli altri ufficiali dello stato maggiore generale, comprendendo in essa, nel numero massimo stabilito dal Ministero nella scheda medesima in base ai bisogni prevedibili, quelli che si propongono per la scelta e che sono già compresi nella colonna 3 della scheda *D*.

Le schede devono essere firmate dai compilatori.

Art. 108.

(Sostituisce il 108 delle modificazioni apportate con R. decreto n. 499 in data 27 novembre 1902).

In principio di ogni anno o quando sono altrimenti esauriti alcuni dei quadri di avanzamento il Ministero determina le date nelle quali debbono riunirsi le Commissioni di cui all'articolo precedente.

La Commissione suprema di avanzamento, che è sempre presieduta dall'ammiraglio o dal vice ammiraglio più anziano, si compone:

§ 1. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale:

a) degli ufficiali ammiragli membri del Consiglio superiore di Marina;

b) degli ufficiali ammiragli comandanti in capo di dipartimento o comandanti militari marittimi;

c) degli ufficiali ammiragli comandanti di forza navale o di divisione navale autonoma nelle acque dello Stato;

d) dell'ufficiale ammiraglio capo dell'ufficio di stato maggiore al Ministero;

e) del direttore generale del personale e del servizio militare.

Nel caso in cui trattasi dei quadri di avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 80 del regolamento farà parte della Commissione anche il direttore generale di artiglieria ed armamenti;

§ 2. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti):

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del tenente generale, dei maggiori generali del genio navale e del maggior generale macchinista.

§ 3. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del maggior generale medico della R. marina.

§ 4. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del corpo di commissariato:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del maggiore generale Commissario.

§ 5. Nella compilazione dei quadri di avanzamento a vice ammiraglio ed a tenente generale del Genio navale sono esclusi dal prendere parte alla Commissione suprema gli ufficiali di grado inferiore a vice ammiraglio.

Il Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento si compone:

§ 6. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale:

a) del presidente e degli ufficiali ammiragli membri ordinari;

b) del capo dell'ufficio di stato maggiore al Ministero;

c) del direttore generale del personale e del servizio militare;

d) e per gli ufficiali, di cui all'articolo 80 del regolamento, del direttore generale d'artiglieria ed armamenti.

§ 7. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del Genio navale, del corpo sanitario e del corpo di commissariato:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 6;

b) rispettivamente per ciascun corpo dei membri indicati nei comma *b*) dei paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 109.

(Sostituisce il 109 delle Modificazioni apportate con R. decreto n. 499 in data 27 novembre 1902).

Le Commissioni di avanzamento prendono in esame per ciascun ufficiale:

a) le carte personali e le note caratteristiche;

b) i rapporti speciali previsti dal regolamento di disciplina;

c) il risultato degli esami e degli esperimenti cui l'ufficiale sia stato sottoposto in base alle prescrizioni della legge e del regolamento; e, per l'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, capitano di fregata, capitano di corvetta e gradi corrispondenti, anche:

d) il risultato dello scrutinio delle schede individuali (articolo 16 del presente regolamento) compilate separatamente e firmate dagli ufficiali di grado superiore a quello da conferirsi, appartenenti al Corpo del quale il candidato fa parte;

e) i lavori pubblicati, o le invenzioni fatte che la Commissione giudica degne di essere prese in considerazione, sempre quando si tratti di lavori originali e non di lavori di compilazione inerenti principalmente alle destinazioni di servizio.

Basandosi sulle risultanze dei predetti documenti, sulla conoscenza personale dell'ufficiale da giudicarsi e su tutte le altre informazioni che il loro presidente abbia ritenuto opportuno di chiedere, le Commissioni procedono alle votazioni nei modi indicati nei successivi articoli 110 e 111.

Per l'ufficiale giudicato non idoneo le Commissioni devono indicare nel quadro di avanzamento le ragioni su cui è basato il giudizio sfavorevole.

Ove notevoli divergenze si verifichino fra le deliberazioni delle Commissioni e i risultati che emergono da alcuno degli elementi di giudizio di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, le Commissioni devono dar ragione di tali divergenze nei propri verbali.

Art. 110.

(Sostituisce il 110 testè modificato).

Il Ministero determina e fa conoscere in tempo utile al presidente della Commissione di cui agli articoli 107 e 108, il numero degli ufficiali che, per ogni corpo e per ogni grado, devono essere inscritti nel quadro di avanzamento.

I. Per le promozioni che si fanno col criterio dell'anzianità il Ministero determina i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali dei varî gradi, di ciascun corpo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità.

II. Per le promozioni che si fanno esclusivamente col criterio

della scelta il Ministero determina il numero dei posti da inscriversi nel nuovo quadro, con le seguenti norme:

a) per l'avanzamento ai gradi il cui organico è eguale o inferiore a 7, il quadro comprenderà il numero dei posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto dell'applicazione della legge sui limiti di età aumentato di 1; qualora vacanze prevedibili non ve ne fossero, il quadro sarà composto di due nomi;

b) per l'avanzamento ai gradi il cui organico è fra 7 e 14 incluso, il quadro comprenderà il numero dei posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto della suddetta legge, aumentato di 2;

c) per l'avanzamento al grado di capitano di vascello nello stato maggiore generale il quadro comprenderà i posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto della suddetta legge, aumentato di 4.

Qualora venissero a variare gli attuali organici, saranno dal Ministero variati proporzionatamente i numeri da aggiungersi a quello delle vacanze prevedibili per determinare il totale dei posti da inscriversi nel quadro.

Qualora per uno dei gradi di cui sopra non sieno avvenute tutte le promozioni previste nel quadro di avanzamento dell'anno precedente, il numero dei nomi da inscriversi nel nuovo quadro di avanzamento sarà determinato come sopra è detto, diminuendolo del numero di posti che, per effetto dell'articolo 112 del regolamento, sono devoluti agli ufficiali già inscritti nel quadro di avanzamento dell'anno precedente.

III. Per le promozioni che si fanno col criterio misto dell'anzianità e della scelta (art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114) il quadro comprenderà:

a) per l'avanzamento al grado di capitano di fregata e corrispondenti (esclusi i macchinisti) il numero delle vacanze prevedibili per l'applicazione della legge sui limiti di età aumentato della metà (numero intero) di esso, e della quota occorrente per rendere il numero complessivo da inscrivere nel quadro divisibile per quattro, qualora non lo sia.

b) per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta e corrispondenti il numero delle vacanze prevedibili per l'applicazione della suddetta legge aumentato della metà (numero intero) di esso, e della quota occorrente per rendere il numero complessivo da inscriversi nel quadro divisibile per cinque, qualora non lo sia.

Quando per uno dei gradi di cui sopra non sieno avvenute tutte le promozioni previste nel quadro di avanzamento dell'anno precedente, il numero dei nomi da inscriversi nel nuovo quadro di avanzamento sarà determinato come sopra è detto, diminuendolo, prima di averlo reso divisibile per quattro (comma *a*) oppure per cinque (comma *b*) del numero dei posti che per effetto dell'articolo 112 del regolamento sono devoluti agli ufficiali già inscritti nel quadro di avanzamento dell'anno precedente.

Sul numero degli ufficiali da inscriversi nel quadro di avanzamento ai gradi di capitano di fregata e di corvetta e corrispondenti, stabilito, come più sopra è detto, il Ministero applica il disposto dell'art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114, determinando così per la inscrizione nella scheda *F* quanti siano i posti disponibili per l'avanzamento a scelta.

La Commissione procede alla scelta nei limiti numerici stabiliti, prendendo in esame tutti gli ufficiali inscritti nel ruolo di anzianità, che già possiedono le condizioni richieste dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898 per ottenere l'avanzamento, o che verranno a possederle entro i tre mesi successivi all'epoca in cui si compilano i quadri di avanzamento.

Gli ufficiali, che furono compresi nei quadri, in forza di quest'ultima clausola, non potranno essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Pertanto, se allo spirare di tre mesi alcuno degli ufficiali predetti, non possegga ancora tali requisiti e vi siano posti vacanti, in relazione a quanto dispone l'articolo 12 del presente regolamento, si farà luogo alla promozione di quelli, i quali, pure essendo inscritti dopo di loro, si trovino nelle condizioni volute dai citati articoli della legge, secondo l'ordine di inscrizione nei quadri. Nel caso ora contemplato uguale provvedimento sarà preso anche prima che sia trascorso il termine anzidetto, quando il ritardo nelle promozioni avrebbe per conseguenza il collocamento in posizione di servizio ausiliario, per limite di età, di alcuno tra gli ufficiali, che già possiedono le condizioni per l'avanzamento.

Art. 3.

(Sostituisce il 3° del regolamento 4 settembre 1898).

Per l'avanzamento ai gradi di vice-ammiraglio, di contrammiraglio, di capitano di vascello, e gradi corrispondenti, la Commissione, dopo aver esaminato le pratiche personali dei candidati che abbiano raggiunto o raggiungano, in base alle prescrizioni dell'articolo 110, le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge, e per i capitani di fregata anche le schede individuali di cui all'articolo 30 della legge medesima, stabilirà anzitutto l'idoneità all'avanzamento, e quindi, seguendo le prescrizioni dell'articolo 15 del presente regolamento, procederà alla formazione del quadro di avanzamento.

Per l'avanzamento ai gradi di capitano di fregata e di capitano di corvetta, la Commissione procederà anzitutto a stabilire l'idoneità all'avanzamento col sistema di votazione prescritto dall'articolo 15 del regolamento, per i candidati che abbiano raggiunto e raggiungano, in base alle prescrizioni dell'articolo 110, le condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge.

Quindi, tra questi, procederà alla scelta, prendendo in esame soltanto coloro che abbiano riportato nelle schede individuali un numero di proposte a scelta eguale almeno al terzo del numero degli ufficiali che li hanno giudicati per l'avanzamento per tutti i Corpi, ed eguale almeno al decimo per gli ufficiali dello stato maggiore generale.

Quando questi ultimi numeri di ufficiali non siano rispettivamente divisibili per tre o per dieci, si aggiungeranno tante unità quante sono necessarie per renderli divisibili.

La Commissione, esaminate le pratiche personali di questi ufficiali, assegnerà:

a) un punto da 1 a 20 alle qualità professionali dimostrate nel servizio di comando a bordo;

b) un punto da 1 a 20 alle qualità professionali dimostrate negli altri servizî a bordo e a terra;

c) un punto da 1 a 20 come espressione del criterio personale che ha sul candidato ciascun membro della Commissione di avanzamento, tenuto conto dell'insieme delle qualità morali, militari e di carattere, ed eventualmente delle produzioni scientifiche, invenzioni, ecc., ecc. di cui al comma *e*) dell'articolo 109;

d) un punto, che sia funzione del posto di anzianità che il candidato occupa nel rispettivo quadro organico.

Tale punto si ottiene nel seguente modo: dal numero che indica il terzo del quadro organico totale dei capitani di corvetta, od il quarto del quadro totale dei tenenti di vascello (o dei gradi equiparati) si sottrae il numero che indica il posto di anzianità che l'ufficiale occupa nel rispettivo ruolo organico. La cifra residua rappresenta il punto da assegnare al candidato.

A ciascuno dei 4 punti suddetti sono rispettivamente assegnati i coefficienti qui sotto indicati:

comma *a*) coefficiente 4
» *b*) » 2
» *c*) » 2
» *d*) » 1

Per ogni candidato sarà ricavato il punto per la graduatoria (allegato *G*) moltiplicando ciascun punto riportato per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma per 4.

Per l'avanzamento ai gradi corrispondenti a quelli di capitano di fregata e di corvetta, la Commissione procederà come è stabilito per gli ufficiali dello stato maggiore generale, tenendo conto soltanto degli elementi di giudizio indicati ai paragrafi *b*), *c*), *d*), ed assegnando ai punti relativi, rispettivamente, i coefficienti qui sotto indicati:

comma *b*) coefficiente 4
» *c*) » 2
» *d*) » 1

Il punto per la graduatoria sarà ricavato nel modo specificato innanzi, dividendo poi la somma totale per tre.

Per ciascun grado e Corpo sarà quindi formato in base al punto risultante per la graduatoria l'elenco dei proposti a scelta, avvertendo che a parità di punti prevale l'anzianità.

In base a questo elenco e a quello dei proposti ad anzianità la Commissione per ciascun grado nei limiti numerici stabiliti dal Ministero per i posti da inscriversi nel rispettivo quadro dell'anno in corso (articolo 110) procederà alla formazione del quadro di avanzamento, intercalando, nella proporzione prescritta dalla legge, i primi inscritti nell'elenco dei proposti ad anzianità con i primi inscritti nell'elenco dei proposti a scelta. Bene inteso che il candidato proposto a scelta dovrà essere inscritto al posto dovutogli per anzianità qualora ciò gli conferisca una classificazione più favorevole.

Per gli ufficiali da promuoversi ai gradi di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114, una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministero prima della formazione dei quadri di avanzamento pei detti gradi, prenderà in esame i lavori scientifici (esclusi quelli che hanno semplice carattere di compilazione) pubblicati dagli ufficiali che dallo scrutinio delle schede risultino proposti per l'avanzamento a scelta assegnando un punto di merito relativo ai lavori presi in esame. Tale punto sarà la media di quelli assegnati da ciascun membro della Commissione predetta.

L'elenco dei punti di merito così riportati da quei candidati che hanno pubblicato lavori sopradetti, sarà rimesso alla Commissione di avanzamento ed i componenti di essa ne terranno conto nel dare il punto di criterio personale previsto dal comma *c*) del presente articolo.

Uno stesso lavoro non potrà esser preso in considerazione che per una sola promozione.

Per l'avanzamento negli altri gradi dei vari Corpi le Commissioni in base a quanto la legge prescrive, compilano pure i « quadri di avanzamento », ad anzianità, a scelta o per concorso per le promozioni ai vari gradi di ciascun ruolo.

Per gli ufficiali che a norma dell'art. 80 del regolamento possono ottenere la promozione senza aver compiuto il periodo normale d'imbarco si compila un quadro di avanzamento a parte.

Qualora il numero di essi per la promozione ai gradi di capitano di fregata o di capitano di corvetta, non sia tale da permettere l'applicazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114, essi saranno inscritti nel quadro nell'ordine naturale di loro anzianità.

Nei quadri di avanzamento a fianco di ogni candidato deve indicarsi il numero dei voti attribuitigli dalla Commissione, per la idoneità o per il posto assegnatogli nell'ordine di merito per scelta o per concorso.

Art. 116 (aggiunto).

Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri e il parere della Commissione suprema di avanzamento o del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, richiesti dall'art. 6 della legge 27 marzo 1904, n. 114, relativo all'avanzamento dei Corpi militari, dovranno essere motivate specificando chiaramente le ragioni del provvedimento.

Art. 117 (aggiunto).

Se per l'accertamento dei titoli per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta e gradi equiparati il Ministero intenderà valersi dell'esperimento previsto dall'articolo 4 della legge 27 marzo 1904, n. 114, detto esperimento sarà costituito:

1° per gli ufficiali dello stato maggiore generale:

a) da una prova teorica consistente nello svolgimento di un tema di argomento militare marittimo, da compiersi in un periodo assegnato di tempo, durante il quale il candidato sarà lasciato completamente libero da ogni servizio;

b) da una prova pratica consistente nella manovra e nell'impiego tattico di una nave da svolgersi innanzi alla Commissione di avanzamento.

Quando un candidato fosse riconosciuto non idoneo nell'esperimento pratico di cui al comma *b*) non potrà essere promosso a scelta, e sarà inscritto nel quadro al suo posto di anzianità, salvo le deliberazioni della Commissione circa la sua idoneità all'avanzamento.

2° per gli ufficiali del Genio navale, del Corpo sanitario o del Commissariato la prova sarà soltanto quella prescritta dal comma *a*) del § I, con tema riguardante la loro specialità.

L'esame dei lavori presentati dai candidati sarà deferito ad una Commissione, che per lo stato maggiore generale sarà quella stessa di avanzamento e sarà, invece, composta del tenente generale e dei maggiori generali del Genio navale per gli ufficiali del Genio navale, con l'aggiunta del maggiore generale macchinista quando si tratti di macchinisti, o del maggiore generale medico o commissario e di due colonnelli medici o commissari più anziani, per gli ufficiali medici o di Commissariato.

Gli esperimenti di cui sopra saranno considerati, per la formazione del quadro di avanzamento, come elementi di giudizio in aggiunta a quelli previsti dall'art. 3.

Alla media dei punti, da 1 a 20, riportati dal candidato nei due esperimenti di cui al § 2 per gli ufficiali degli altri Corpi militari, verrà assegnato il coefficiente 4.

Il punto definitivo per ottenere la graduatoria sarà, come è detto nell'art. 3, ottenuto dalla somma dei punti riportati, moltiplicati per il rispettivo coefficiente e divisa per il numero dei termini della somma.

In ogni caso, se il Ministero per l'accertamento dei titoli validi per conseguire la promozione a scelta, intenderà adottare l'esperimento di cui sopra, previsto dall'art. 4 della legge 27 marzo 1904, n. 114, dovrà esserne dato preavviso agli ufficiali interessati con un anno di precedenza.

Roma, 26 giugno 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Marina
C. MIRABELLO.

MODELLO **D**.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta al grado di (*)
compilata dal signor
(Art. 16 del regolamento).

UFFICIALI sui quali si pronunzia il giudizio	Ufficiali proposti a scelta		MOTIVI della proposta
	per il servizio a bordo ed inscritti in ordine di merito	per il solo servizio a terra nella specialità che si indica ed inscritti in ordine di merito	
(1)	(2)	(3)	(4)

(*) Capitano di vascello e corrispondenti e tenente colonnello macchinista.

Nella prima colonna sono nominati in ordine di anzianità tutti gli ufficiali nei limiti stabiliti dal Ministero e sui quali si deve procedere alla scelta. Nella colonna terza la specialità per il servizio a terra viene indicata secondo il prescritto dell'art. 80 del regolamento.

MODELLO E.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento ad anzianità al grado di (*)
compilata dal signor
(Art. 16 del Regolamento).

Ufficiali sui quali si pronunzia il giudizio	IDONEI		Non idonei	Ufficiali che non si classificano non avendo su di essi sufficienti elementi di giudizio e ai quali compete il posto di anzianità del ruolo organico
	Pel servizio a bordo	Pel solo servizio a terra nella specialità che si indica		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(*) Capitano di corvetta, capitani di fregata e corrispondenti (escluso quello di tenente colonnello macchinista).

Nella 1ª colonna sono nominati gli ufficiali compresi entro i limiti di anzianità indicati dal Ministero secondo il disposto dell'art. 16 del regolamento: tutti questi ufficiali debbono trovar posto in una delle altre quattro colonne. Nella 3ª la specialità per il servizio a terra viene indicata secondo il prescritto dell'art. 80 del regolamento.

MODELLO F.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta al grado di (*)
compilata dal signor
(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali considerati nella scheda E come idonei all'avanzamento e che si ritengono meritevoli di promozione a scelta	Motivi della proposta

Numero massimo degli Ufficiali da proporsi a scelta N.°

(firma) Il

(Data) li 190

Nella prima colonna il compilatore scriverà i nomi di quegli ufficiali da lui già compresi nella scheda E, come idonei all'avanzamento, che egli ritiene meritevoli di promozione a scelta, disponendoli secondo l'ordine di merito che crede loro assegnare nel limite massimo numerico stabilito dal Ministero (Art. 16 del regolamento).

(*) Capitano di fregata o di corvetta e corrispondenti.

ALLEGATO G.

Nome e Cognome

Punto per la graduatoria.

(Art. 111 del regolamento).

	Comma a) coeff. 4	Comma b) coeff. 2 (*)	Comma c) coeff. 2	Comma d) coeff. 1	Punto di esame (se ordinato dal Ministero)	Somma dei prodotti
Punto						
Prodotto						

(Divisore) Numero dei termini della somma

(Quoziente) Punto per la graduatoria

Il compilatore

(firma)

(*) Per gli ufficiali che non sono dello stato maggiore generale il coefficiente è quattro.

Relazione *di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione a* **S. M. il Re** *in udienza del 3 luglio 1904, sul R. decreto che abroga il capo I del regolamento per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune lingue straniere negli Istituti di istruzione secondaria, classica e tecnica, approvato col R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678.*

SIRE!

Da varî anni pervengono al dicastero, che ho l'onore di reggere, istanze firmate da molti dottori e laureandi in scienze naturali, i quali invocano dal Governo l'abolizione della sessione di esami di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina nelle scuole tecniche e normali, che a norma del regolamento approvato col R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, si tiene ogni anno presso alcune Università del Regno, ritenendo la concessione di tali esami lesiva dei loro legittimi interessi. Dei voti in questo senso sono stati pure espressi in varie assemblee e congressi, le cui deliberazioni sono state all'uopo comunicate al Governo.

Ed invero, esaminata la questione, e vagliate equamente le ragioni degli interessati, devesi riconoscere che la sessione d'esami, di cui trattasi, non ha ormai più ragione di essere, e che, nei suoi effetti pratici, costituisce realmente un danno per tutti i giovani che all'insegnamento delle scienze naturali si apparecchiano con un lungo e difficile tirocinio di studi secondari e superiori, e che, usciti dall'Università con un diploma di laurea in quella disciplina, si vedono contesi in gran parte i posti d'insegnante da persone fornite di un titolo il cui valore è per tanti rispetti inferiore.

Quando la sessione anzidetta fu istituita i cultori delle scienze naturali erano tanto scarsi che il numero dei laureati non era sufficiente a coprire i posti d'insegnanti vacanti nelle scuole secondarie; essa rispondeva, quindi, a un vero ed effettivo bisogno dell'insegnamento e adempieva nell'ordinamento generale degli studi una funzione utile e normale. Ma ora le condizioni sono mutate: ogni anno escono dalle Università assai più giovani laureati in scienze naturali che non siano i posti d'insegnamento disponibili, cosicchè, non solo non vi è ragione di accrescere ancora il numero degli abilitati all'insegnamento di quella materia, ma sembra equo ed opportuno impedire che da un ulteriore aumento di essi abbia ad essere pregiudicata la condizione dei laureati.

Poichè se è vero che difficilmente gli abilitati in queste sessioni d'esami sono anteposti nei concorsi per le scuole governative ai laureati, non si può negare che essi riescono spesso ad ottenere posti nelle scuole pareggiate; onde avviene che molti sono i laureati in scienze naturali, i quali attendono da lungo tempo un'impiego qualsiasi.

D'altronde, troppo è diversa, nella massima parte dei casi, la coltura e la preparazione dei laureati da quella degli abilitati, perchè non paia ingiusto l'equiparare, come ora si fa, le loro sorti quanto alla carriera futura.

Mentre i primi debbono compiere un lungo corso di studi e sottoporsi a fatiche e sagrifici non lievi per ottenere il titolo che li abilita all'insegnamento, dai secondi non si richiede altra prova della loro coltura specifica nelle scienze naturali oltre quella dell'esame, ed è assai dubbio se il solo esame possa offrire garanzia sufficiente di una sincera e profonda preparazione.

Per queste considerazioni io reputo equo ed opportuno abolire sin da ora questi esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali, come già da molti anni furono aboliti quelli di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie e della matematica, e mi onoro quindi di sottoporre alla firma della Maestà Vostra l'unito decreto col quale sono abrogate tutte le disposizioni relative agli esami stessi.

Il Ministro
ORLANDO.

Il Numero* 392 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto il decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861, n. 69;

Veduti i decreti 21 gennaio 1860, del governatore dell'Emilia, e 10 marzo 1860, del Governo della Toscana;

Veduta la legge 12 luglio 1896, n. 293;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, che approva il regolamento generale per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle scuole tecniche e normali e delle lingue straniere negli istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica;

Veduto il R. decreto 14 aprile 1898, n. 137;

Sentito il parere del Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione;

Ritenuto che, nella condizione presente degli studi, non vi è ragione di mantenere più oltre l'annuale sessione di esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali prescritte dall'art. 1 del regolamento sovracitato, essendo venute meno le ragioni di opportunità che ne consigliarono l'istituzione, e non rispondendo più gli esami stessi ad un bisogno effettivo dell'insegnamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo I del regolamento per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune lingue straniere negli istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, approvato col R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, è abrogato.

Art. 2.

Il capo VI dello stesso regolamento e l'art. 1 del R. decreto 14 aprile 1898, n. 137, sono abrogati, per la parte che concerne gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole tecniche e normali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero* 393 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 maggio 1902, n. 144;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per gli esami di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per gli esami di abilitazione all'ufficio di segretario comunale.

Art. 1.

Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, ogni biennio, nei giorni destinati dal Ministro dell'Interno con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno due mesi prima e presso le Prefetture designate con l'avviso stesso.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice si compone:

a) del prefetto o consigliere delegato, o consigliere di Prefettura anziano, presidente;

b) di un consigliere di Prefettura scelto dal prefetto;

c) di un ragioniere di Prefettura scelto dal prefetto;

d) di un professore degli istituti scolastici locali, scelto dal prefetto;

e) del segretario capo del comune capoluogo della provincia, o di un segretario patentato scelto dal sindaco del capoluogo stesso.

Un segretario della Prefettura, scelto dal prefetto, funge da segretario della Commissione con voto consultivo.

Art. 3.

Almeno 20 giorni prima degli esami gli aspiranti devono far pervenire alla Prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande in carta bollata, corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto gli anni 21;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del comune d'origine e dal sindaco degli altri comuni, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5° certificato di licenza liceale, o di licenza di Istituto tecnico, o diploma di Scuola normale superiore;

6° bolletta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di lire quaranta.

Art. 4.

I primi tre membri della Commissione, nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, decidono con provvedimento motivato sui titoli dei candidati e sulla loro ammissione o meno agli esami.

La decisione della Commissione è provvedimento definitivo, e deve essere comunicata a cura del presidente entro tre giorni all'interessato.

A cura della stessa Commissione sono stabilite le norme da osservarsi per l'identificazione dei candidati.

Art. 5.

L'esame è scritto ed orale.

Per il primo il Ministero dell'Interno trasmette ai prefetti i temi in piego sigillato e raccomandato.

Il piego deve contenere in distinte buste, parimente sigillate con timbro d'ufficio, i diversi temi, con indicazione, sul lato anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema deve essere svolto dai candidati.

Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei candidati, il piego contenente i temi e disuggella la busta che contiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito per i giorni successivi.

Il tema, che viene letto dal presidente o da un membro della Commissione, deve essere svolto dai candidati entro otto ore, dopo il tempo impiegato nella dettatura.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo almeno uno dei commissari e il segretario devono restare constantemente nella sala degli esami.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 6.

Gli esami scritti hanno luogo in tre giorni diversi e vertono sui seguenti oggetti:

a) trattazione teorica di un tema scelto fra le materie indicate al successivo articolo 7, parte prima, e risoluzione di due quesiti riguardanti gli atti principali dell'Amministrazione comunale e delle opere pie e lo stato civile;

b) compilazione di un verbale di deliberazione di Consiglio comunale, e relazione al prefetto di un fatto riguardante la pubblica sicurezza;

c) trattazione teorica di una tema scelto fra le materie indicate al successivo articolo 7, parte seconda, e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei comuni e delle opere pie.

Art. 7.

La prova orale versa sulle seguenti materie:

PARTE PRIMA.

1° Statuto fondamentale del Regno;

2° nozioni elementari di diritto civile e penale;

3° ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali e provinciali:

4° legge comunale e provinciale e relativo regolamento; legge 7 maggio 1902, n. 144 sui segretari comunali; legge 29 marzo 1903, n. 103 sulla municipalizzazione dei servizi e relativo regolamento; disposizioni della legge sul Consiglio di Stato, della legge sulla giustizia amministrativa e della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, applicabili ai comuni;

5° legge elettorale politica;

6° leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e relativo regolamento;

7° leggi sulla cassa pensioni pei segretari ed impiegati comunali, pei medici condotti e sul monte pensioni pei maestri elementari:

8° leggi sui manicomi e relativo regolamento;

9° legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti;

10° legge e regolamento di pubblica sicurezza; disposizioni relative alle autorità ed agli agenti della polizia giudiziaria;

11° leggi e regolamenti sulla pubblica istruzione nella parte concernente le scuole ed i maestri elementari;

12° leggi sui lavori pubblici, sulle derivazioni di acque pubbliche e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

13° leggi tributarie e sulla riscossione delle imposte;

14° legge e regolamento sugli acquisti degli enti morali;

15° leggi e regolamenti sul credito comunale e provinciale;

16° legge forestale;

17° legge e regolamanto sui dazi di consumo, e legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *A*;

18° leva militare; disposizioni relative all'invio ai corpi dei militari richiamati e alla requisizione dei quadrupedi;

19° giurati; censimento; anagrafe; verificazione dei pesi e delle misure;

20° ordinamento dello stato civile;

21° legge sull'emigrazione; R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

22° legge sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

23° legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

24° legge sugli infortuni del lavoro e relativo regolamento;

25° disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro e della legge notarile, concernenti la bollatura degli atti e contratti, la registrazione e conservazione dei contratti;

26° disposizioni relative all'ufficio di conciliazione.

PARTE SECONDA.

Aziende ed amministrazioni economiche; aziende pubbliche e private; funzioni ed organi dell'amministrazione economica; il patrimonio; valutazione degli elementi patrimoniali; l'inventario; il preventivo; l'esercizio e le scritture; il rendiconto.

Disposizioni vigenti per la contabilità delle aziende pubbliche; lo Stato; la provincia; il comune; le istituzioni pubbliche di beneficienza; accertamento e riscosssione delle entrate, loro classificazione; impegno, liquidazione e pagamento delle spese, loro classificazione, conto morale, conto finanziario e conto economico, contabilità speciali.

Art. 8.

Nel giorno successivo alle prove scritte si dà principio all'esame orale, il quale non può durare meno di trenta minuti per ogni candidato.

Dopo l'esame orale la Commissione deve riunirsi per esaminare le prove scritte, deliberando sulle stesse con votazione separata.

La lettura dei singoli elaborati deve seguire collegialmente.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia riportato meno di sei decimi, e almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quella orale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione si redige, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Copia dei processi verbali è trasmessa al Ministero dell'Interno a cura del prefetto.

Tutti gli elaborati sono conservati in busta suggellata nell'ufficio di prefettura.

In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può richiamare i lavori e decretare l'annullamento parziale o totale degli esami.

Presso ogni prefettura è tenuto un registro dei candidati dichiarati idonei all'ufficio di segretario comunale con le relative variazioni.

Art. 10.

Il prefetto della provincia, in cui il candidato subì gli esami con buon esito, gli rilascia la patente d'idoneità, salvo che nel frattempo il candidato non sia incorso in una delle condanne di cui all'articolo 22 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1899, n. 164).

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è, a cura del prefetto stesso, pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e trasmesso al Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro
GIOLITTI.

Il Numero 394 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 64 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione degli Uffici di vendita dei generi di privativa in Borgo San Lorenzo, Empoli, Firenze (1° Circondario), Poggio Mirteto, Terni, Pisa, Pontedera, Volterra, e Siena è modificata come all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro proponente determinerà il giorno in cui la premessa disposizione dovrà avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLA indicante la sede e la circoscrizione di taluni Uffici di vendita dei generi di privativa

SEDE dell'Ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE COLL'INDICAZIONE DEI COMUNI o frazioni di Comuni che la costituiscono	PROVINCIA	CIRCONDARIO
	PROVINCIA DI FIRENZE.		
Borgo San Lorenzo	Barberino di Mugello (frazioni Bilancino — Cafaggiolo — Gagliano e Montecarelli) — Borgo San Lorenzo — Dicomano — Firenzuola (esclusa la frazione Giugnola, aggregata all'ufficio di Imola) — Londa — Marradi (escluse le frazioni di Campigno — Lutirano e Sant'Adriano, aggregate all'ufficio di Modigliana) — Palazzuolo — Pelago (frazione Castelluccio) — San Godenzo — San Piero a Sieve — Scarperia — Vaglia (frazione Vaglia) — Vicchio.	Firenze	Firenze
Empoli	Carmignano (frazione Poggio alla Malva) — Lastra a Signa (escluse le frazioni di Brigoli — Capanuccia e Merci, assegnate all'ufficio di Firenze 2° circondario) — Montespertoli (escluse le frazioni di Casanova — Le Grotte — Lucignano — Montagnana — Montegufoni — Pino — Poppiano e San Pancrazio, assegnate all'ufficio di San Casciano).	Id.	Id.
	Lamporecchio (escluse le frazioni di Papiano e Porciano, assegnate all'ufficio di Pistoia).	Id.	Pistoia
	Capraia e Limite — Castel Fiorentino — Castelfranco di Sotto — Cerreto Guidi — Certaldo (escluse le frazioni di Fiano e San Donnino, assegnate all'ufficio di Firenze 2° circondario) — Empoli — Fucecchio — Montajone (escluse le frazioni di Castagno, Castelfalfi e Iano, assegnate all'ufficio di Volterra) — Montelupo Fiorentino — Montopoli in Valdarno — Santa Croce sull'Arno — Santa Maria in Monte (esclusa la frazione Montecalvoli, assegnata all'ufficio di Pontedera) — San Miniato — Vinci.	Id.	San Miniato
Firenze 1° Circondario	Barberino di Mugello (escluse le frazioni di Bilancino, Cafaggiolo, Galliano e Montecarelli, assegnate all'ufficio di Borgo San Lorenzo) — Brozzi — Calenzano — Campi Bisenzio — Cantagallo (escluse le frazioni di Fossato, Migliana e Usella, assegnate all'ufficio di Pistoia) — Carmignano (frazioni Artimino, Comeana, Santa Cristina a Mezzana e Poggio a Cajano) — Fiesole — Firenze (escluso il quartiere di Santo Spirito, assegnato all'ufficio del 2° circondario) — Pelago (esclusa la frazione Castelluccio, assegnata all'ufficio di Borgo San Lorenzo) — Pontassieve — Prato in Toscana (escluse le frazioni di Narnali e fuori Porta Pistoiese, assegnate all'ufficio di Pistoia) — Reggello — Rignano sull'Arno — Sesto Fiorentino — Signa (frazioni di Colli, Corti, Lecore, San Mauro e San Piero a Ponti) — Vaglia (esclusa la frazione Vaglia, assegnata all'ufficio di Borgo San Lorenzo) — Vernio.	Id.	Firenze
	Cavriglia — Montemignaio — Pian di Sco — Prato Vecchio — Stia	Arezzo	Arezzo
	PROVINCIA DI PERUGIA.		
Poggio Mirteto	Aspra — Cantalupo in Sabina — Castelnuovo di Farfa — Collevecchio — Cottanello — Fara in Sabina — Forano — Mompeo — Montasola — Montebuono — Montopoli in Sabina — Poggio Catino — Poggio Mirteto — Roccantica — Salisano — Selci — Stimigliano — Tarano — Toffia — Torri in Sabina — Vacone.	Perugia	Rieti
	Filacciano — Mazzano — Ponzano Romano — Torrita Tiberina	Roma	Roma
Terni	Configni — Magliano Sabino	Perugia	Rieti
	Ferentillo — Spoleto (frazione Strettura)	Id.	Spoleto
	Alviano — Amelia — Arrone — Attigliano — Calvi dell'Umbria — Cesi — Collescipoli — Collestatte — Giove — Lugnano in Teverina — Monte Castrilli (escluse le frazioni di Castello dell'Aquila, Avigliano, Sismano e Toscolano, aggregate all'ufficio di Todi) — Montefranco — Narni — Otricoli — Papigno — Penna in Teverina — Piediluco — Polino — Sangemini — Stroncone — Terni — Torre Orsina.	Id.	Terni
	PROVINCIA DI PISA.		
Pisa	Bagni di San Giuliano — Calci — Cascina (escluse le frazioni di Cascina, Fornacette — Latignano e San Benedetto a Settimo, aggregate all'ufficio di Pontedera) — Colle Salvetti (escluse le frazioni di Stagno, San Martino in Parrana, Guasticce, Colognole, Parrana in Pietreto, Nugola, Castell'Anselmo, Nugola Nuova, Crocino, San Giusto in Parrana, Gabbro e Capanne, aggregate all'ufficio di Livorno) — Fauglia — Lorenzana — Pisa — Santa Luce (escluse le frazioni di Pastina e Pomaia, aggregate all'ufficio di Cecina) — Vecchiano — Vicopisano (escluse le frazioni di Vicopisano e San Giovanni alla Vena, assegnate all'ufficio di Pontedera).	Pisa	Pisa

SEDE dell'ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE COLL'INDICAZIONE DEI COMUNI o frazioni di comuni che la costituiscono	PROVINCIA	CIRCONDARIO
Pontedera	Bientina — Buti — Calcinaia — Capannoli — Cascina (frazioni Cascina, Fornacette, Latignano e San Benedetto a Settimo) — Chianni — Crespina — Lari — Palaia — Peccioli — Ponsacco — Pontedera — Terricciola — Vicopisano (frazioni Vicopisano e San Giovanni alla Vena).	Pisa	Pisa
	Santa Maria in Monte (frazione Montecalvori)	Firenze	San Miniato
Volterra	Laiatico	Pisa	Pisa
	Castelnuovo di Val di Cecina — Montecatini di Val di Cecina (esclusa la frazione di Sessa assegnata all'ufficio di Cecina) — Monteverdi (frazione di Canneto) — Pomarance — Volterra.	Id.	Volterra
	Casole d'Elsa (esclusa la frazione di Pieve Scuola, aggregata all'ufficio di Siena) — Radicondoli — San Gimignano.	Siena	Siena
	Montajone (frazione Castagno, Castelfalfi e Iano)	Firenze	San Miniato
	PROVINCIA DI SIENA.		
Siena	Asciano — Buonconvento — Casole d'Elsa (frazione Pieve Scuola) — Castellina in Chianti — Castelnuovo Berardenga — Chiusdino — Colle di Val d'Elsa — Gajole — Masse di Siena — Montalcino — Monteriggioni — Monteroni d'Arbia — Monticiano — Murlo — Poggibonsi — Radda — Rapolano — San Giovanni d'Asso (esclusa la frazione di Montisi, assegnata all'ufficio di Montepulciano) — Siena — Sovicille.	Siena	Siena
	Campagnatico (frazioni Casal di Pari, Casenovole e Pari)	Grosseto	Grosseto

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro, interim per le finanze
L. LUZZATTI.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCLXXXII (Dato a Roma l'8 maggio 1904), che modifica lo statuto del Monte di pietà di Arcevia.

N. CCLXXXIII (Dato a Roma il 19 maggio 1904), che approva lo Statuto del Monte di pietà di Argenta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 aprile 1904, n. 206, (publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 6 giugno 1904), che modifica l'articolo 2, del decreto Reale 23 ottobre 1880, n. 5696, ricostituendo la Commissione consultiva per la pesca;

Visti gli articoli tuttora vigenti del menzionato decreto Reale 23 ottobre 1880, n. 5696;

Considerato che, in virtù del citato decreto Reale del 21 aprile 1904, n. 206, vengono a scadere dal loro ufficio tutti i Commissari non di diritto facienti parte della Commissione consultiva per la pesca; e che questa entro tale àmbito è da ricomporre interamente;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il biennio 1904-905 sono nominati componenti della Commissione consultiva per la pesca i signori:

Alaggia avv. Cesare — Besana ing. Giuseppe — Bullo ing. Giustiniano — Calapai Pietro — Cermenati dott. Mario — On. Di Scalea Lanza princ. Pietro — Giglioli prof. Enrico — Issel prof. Arturo — Levi-Morenos prof. David — Lo Bianco dott. Salvatore — Mortara avv. prof. Lodovico — Palmisano avv. Giuseppe — Paolucci prof. Luigi — On. Rizzetti prof. Carlo — Vinciguerra dott. Decio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 giugno 1904, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poggioreale (Trapani).*

SIRE!

A cagione dei dissidî sorti nel suo seno il Consiglio comunale di Poggioreale si trova da vario tempo diviso in due partiti di forze quasi uguali, giacchè dei 20 consiglieri assegnati al comune 10 stanno per l'Amministrazione 9 formano l'opposizione, ed uno trovasi emigrato in America.

In siffatte condizioni la vita della civica azienda può dirsi pa-

ralizzata, massimamente ora che la stessa maggioranza si adopera ad impedire che il Consiglio prenda qualsiasi deliberazione.

Invero durante l'ultima sessione primaverile nove sedute consigliari sono andate deserte e due sono riuscite infruttuose. E così tutti gli affari d'importanza sono rimasti in sospeso, fra cui il bilancio preventivo del corrente esercizio.

Dopo di che, rimasti senza effetto i tentativi interposti per ottenere un accordo fra i due partiti contendenti, non vi è altro rimedio per risolvere la presente dannosa situazione che lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che prego la M. V. di voler onorare dell'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poggioreale, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2. (1)

Il sig. Francesco Basilicò Nicolacci è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

(1) Con R. decreto 30 giugno 1904 è stato nominato R. Commissario per il Comune di Poggioreale il sig. cav. Anselmo Fedele in sostituzione del sig. Francesco Basilicò Nicolacci, il quale non potè assumere l'ufficio per ragioni di servizio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel Comune di Mornico Losanna, in provincia di Pavia, è stato, con decreto del 22 luglio 1904, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 21 corrente in Bellaria, provincia di Forlì, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 23 luglio 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: NN. 1,240,996 e 1,177,795 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 100 la prima e L. 190 la seconda, ambedue al nome di Franco *Elisabetta* di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Franco *Teresa-Fiorenza-Elisabetta* di Giulio, minore ecc., (il resto come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Carlo Sebastiani fu Federico, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta Modello 8 c. R., N. 99 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Roma, in data 9 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 24, Consolidato 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1904 per la conversione nel Consolidato 3,50 0[0.

A' termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Sebastiani Carlo fu Federico predetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 giugno 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 luglio in lire 100.00

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.97, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

26 luglio 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,86 18	100,86 18	102,57 92
4 % *netto*	102,68 33	100,68 33	102,40 07
3 1/2 % *netto*	100,40 21	98,65 21	100,15 48
3 % *lordo*	72,55	71,35	71,77 94

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

I.

CONCORSO per n. 65 posti di volontario (personale di 1ª categoria) *nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.*

Art 1.

È bandito un concorso per titoli a 65 posti di volontario (personale di 1ª categoria) nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, nel modo seguente:

N. 30 posti da conferirsi a giovani forniti di laurea d'ingegnere civile od industriale conseguita in una Scuola d' applicazione del Regno, con speciale riguardo a coloro i quali presentino anche il certificato di capacità in elettrotecnica rilasciato dal Regio Museo di Torino o dall'Istituto tecnico superiore di Milano od i certificati equivalenti di una delle RR. Scuole di applicazione del Regno, od il diploma di ingegnere rilasciato dalla R. Scuola superiore navale di Genova;

e n. 35 posti da conferirsi a giovani forniti di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle RR. Università del Regno.

Una Commissione nominata dal ministro avrà l'incarico d' esaminare i titoli dei concorrenti e di pronunciare inappellabilmente sulla graduatoria dei medesimi.

Art. 2.

I vincitori dovranno raggiungere, a loro spese, la residenza loro assegnata nel termine che verrà stabilito; altrimenti s'intenderanno rinunciatari e verranno sostituiti in base alla graduatoria.

Art. 3.

Entro un mese dall'ammissione i volontari dovranno prestare la cauzione di L. 700 stabilita dall'articolo 263 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 19. Sarà tuttavia consentito di prestare la cauzione al termine del volontariato, purchè sia offerta una fideiussione di persona autorevole e solvibile a giudizio dell'Amministrazione.

Entro lo stesso mese il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre i volontari a visita medico-fiscale.

Dopo sei mesi di tirocinio e con programma che verrà stabilito con decreto ministeriale, essi saranno sottoposti ad un esame sul servizio teorico-pratico postale-telegrafico. Coloro che nel detto esame non abbiano conseguita l'idoneità potranno ripetere una sola volta l'esperimento; non riuscendo, cesseranno immediatamente dal prestar servizio.

La graduatoria del concorso sarà determinata dal doppio giudizio sui titoli e sull'esame.

Compiuto poi il tirocinio gratuito, che non potrà eccedere la durata d'un anno, i volontari saranno nominati vice segretari di 3ª classe a L. 1500, di seguito a quelli provenienti dal concorso per volontario tenutosi nel novembre 1903.

Art. 4.

Coloro che allo spirare dell'anno di tirocinio gratuito non potessero subito conseguire, per mancanza di posti, il passaggio a vice segretario, godranno l'indennità annua di L. 1000 a senso del citato regolamento.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno obbligati a sottostare a tutte le variazioni e modificazioni che saranno introdotte al suddetto regolamento organico.

Art. 6.

Gli aspiranti presenteranno, a mezzo della Direzione delle poste e dei telegrafi della provincia in cui hanno il loro domicilio legale, entro il giorno 25 del mese di agosto prossimo venturo, la istanza in carta da bollo da L. 1.20.

Non sarà tenuto conto delle istanze non presentate entro il termine suddetto, o che non fossero corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 27° anno d'età alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) fedina penale, di data non anteriore d'un mese a quella dell'avviso di concorso;

d) certificato di buona condotta morale, di data come sopra, e dichiarazione di residenza abituale;

e) certificato di licenza liceale o d'istituto tecnico con le relative votazioni;

f) diploma di laurea e certificato delle votazioni pei corsi annuali e pel conseguimento del diploma;

g) certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica del concorrente, la sua robustezza e la mancanza d'imperfezioni fisiche incompatibili con la natura del servizio postale o telegrafico;

h) prova d'aver adempiuto alle prescrizioni della leva, per quelli che già incorsero nell'obbligo del servizio militare.

Gli aspiranti potranno anche presentare altre prove della loro coltura e anche documenti da cui risultino servizi da loro prestati all'Amministrazione dello Stato, dei quali, a parità di condizioni, la Commissione potrà tener conto.

Roma, 25 luglio 1904.

Il Ministro
STELLUTI-SCALA.

II.

CONCORSO per n. 1200 posti di alunno (personale di 2ª categoria) *nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.*

Art. 1.

È bandito un concorso per 1200 posti di alunno (personale di 2ª categoria) ripartiti fra le varie provincie del Regno, giusta l'elenco che fa seguito al presente decreto.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in base ai titoli di studio, e cioè: alla licenza di liceo o di istituto tecnico (esclusi in modo assoluto i certificati di studi equipollenti).

Avranno titolo a considerazione nella graduatoria:

1° Coloro che provino di aver seguito per uno o più anni corsi universitari e superato i relativi esami;

2° Coloro che abbiano già prestato servizio all'Amministrazione dello Stato, compresi i supplenti almeno da un anno nelle ricevitorie postali e telegrafiche.

Una Commissione nominata dal Ministro avrà l'incarico di esaminare i titoli dei concorrenti e di pronunciare inappellabilmente sulla graduatoria dei medesimi.

Art. 3.

La graduatoria sarà unica per tutti i concorrenti, senza distinzione di provincia.

Quando il numero dei vincitori superi in una provincia quello dei posti ivi disponibili, giusta l'elenco allegato, coloro che ri-

marranno in eccedenza ultimi nell'ordine di graduatoria stabilito dalla Commissione saranno assegnati, previa interpellanza, ai posti rimasti disponibili in altre provincie.

Chi non raggiungerà, per qualsiasi motivo, nel termine stabilito ed a proprie spese, la destinazione assegnata, sarà considerato senz'altro rinunciatario e verrà sostituito in base alla graduatoria.

La residenza assegnata non sarà variabile durante l'alunnato.

Art. 4.

un mese dall'ammissione, gli alunni dovranno prestare la cauzione di L. 500, stabilita dall'art. 263 del regolamento organico 26 gennaio 1902, n. 19.

Sarà tuttavia consentito di prestare la cauzione al termine dell'alunnato, purchè sia offerta una fideiussione di persona autorevole e solvibile a giudizio dell'Amministrazione.

Entro lo stesso mese, il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre gli alunni a visita medico-fiscale.

Dopo sei mesi di tirocinio e con programma che verrà stabilito con decreto Ministeriale, essi saranno sottoposti ad un esame sul servizio teorico-pratico postale-telegrafico.

Coloro che nel detto esame non abbiano conseguita l'idoneit , potranno ripetere una sola volta l'esperimento; non riuscendo, cesseranno immediatamente dal prestar servizio.

La graduatoria del concorso sarà determinata dal doppio giudizio sui titoli e sull'esame.

Compiuto poi il tirocinio gratuito, che non potrà eccedere la durata di un anno, gli alunni saranno nominati ufficiali di 6ª classe a L. 1200.

Art. 5.

Coloro che allo spirare dell'anno di tirocinio gratuito non potessero subito conseguire, per mancanza di posti, il passaggio ad ufficiale, godranno l'indennità annua di L. 800, a senso del citato regolamento.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno obbligati a sottostare a tutte le variazioni e modificazioni che saranno introdotte al suddetto regolamento organico.

Art. 7.

Gli aspiranti dovranno presentare, a mezzo della Direzione delle poste e dei telegrafi della provincia in cui hanno il loro domicilio legale entro il giorno 25 del mese di agosto p. v., l'istanza in carta da bollo da L. 1.20.

Non sarà tenuto conto delle istanze non presentate entro il termine suddetto, o che non fossero corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 24° anno di età alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) fedina penale di data non anteriore di un mese a quella dell'avviso di concorso;

d) certificato di buona condotta morale, di data come sopra e dichiarazione di residenza abituale;

e) licenza liceale o d'Istituto tecnico, unendovi il certificato o pagella di votazione, quando non risulti dal diploma:

f) certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica del concorrente, la sua robustezza e la mancanza d'imperfezioni fisiche incompatibili con la natura del servizio postale e telegrafico;

g) prova di avere adempiuto alle prescrizioni della leva, per quelli che sono già incorsi nell'obbligo del servizio militare.

Roma, 25 luglio 1904.

Il Ministro
STELLUTI-SCALA.

Elenco dei posti di alunno ripartiti per provincia.

N.	Provincia	Posti	N.	Provincia	Posti
1.	Alessandria	35	37.	Messina	24
2.	Ancona	14	38.	Milano	140
3.	Aquila degli Abruzzi	7	39.	Modena	4
4.	Arezzo	7	40.	Napoli	30
5.	Ascoli Piceno	6	41.	Novara	45
6.	Avellino	5	42.	Padova	15
7.	Bari	20	43.	Palermo	10
8.	Belluno	3	44.	Parma	14
9.	Benevento	3	45.	Pavia	7
10.	Bergamo	14	46.	Perugia	14
11.	Bologna	30	47.	Pesaro	7
12.	Brescia	14	48.	Piacenza	8
13.	Cagliari	10	49.	Pisa	20
14.	Caltanissetta	3	50.	Porto Maurizio	10
15.	Campobasso	9	51.	Potenza	10
16.	Caserta	10	52.	Ravenna	4
17.	Catania	10	53.	Reggio Calabria	4
18.	Catanzaro	15	54.	Reggio Emilia	8
19.	Chieti	12	55.	Roma	130
20.	Como	20	56.	Rovigo	4
21.	Cosenza	6	57.	Salerno	5
22.	Cremona	8	58.	Sassari	5
23.	Cuneo	26	59.	Siena	10
24.	Ferrara	10	60.	Siracusa	5
25.	Firenze	30	61.	Sondrio	2
26.	Foggia	25	62.	Teramo	10
27.	Forlì	10	63.	Torino	80
28.	Genova	85	64.	Trapani	4
29.	Girgenti	3	65.	Treviso	15
30.	Grosseto	5	66.	Udine	15
31.	Lecce	5	67.	Venezia	30
32.	Livorno	5	68.	Verona	15
33.	Lucca	3	69.	Vicenza	15
34.	Macerata	4			
35.	Mantova	7		Totale	N. 1200
36.	Massa Carrara	2			

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sul trattato d'arbitrato fra l'Inghilterra e la Germania, del quale, a suo tempo, si occupò la nostra *Gazzetta*, lo *Spectator* di Londra pubblica il seguente interessante articolo:

« In questi giorni fu firmato a Londra, tra la Granbretagna e la Germania un trattato che ha per scopo la soluzione, per mezzo dell'arbitrato, delle controversie di ordine giuridico e riguardanti l'interpretazione di trattati esistenti, che potessero sorgere tra i due paesi.

« E' certo che sul continente si argomenterà che queste siano le *primizie* della visita del Re Edoardo all'Imperatore di Germania a Kiel. Infatti si tratta d'un trattato puramente formale redatto in termini identici a quelli dei trattati d' arbitrato firmati recentemente colla Francia, l' Italia e la Spagna. Qualunque potenza desiderasse un siffatto trattato con noi, non avrebbe che a domandarcelo e noi constatiamo con piacere la premura che ha posto la Germania a farlo, però che ogni risoluzione di sottoporre all'arbitrato le questioni tecniche deve essere bene accetta da coloro che desiderano una pace prolungata.

« Però, sebbene siamo persuasi che il nostro Governo abbia fatto bene a consentire a ciò che gli chiedeva la Germania, noi avremmo desiderato, nelle circostanze attuali, che si fosse spiegata pubblicamente sull' indole di questo trattato, invece di lasciare l' opinione pubblica del continente sotto l'impressione che esso indichi un movimento verso la Germania simile a quello che ha coronato così felicemente l'accordo colla Francia.

« Noi non possiamo essere, ad un tempo, gli amici intimi della Francia e della Germania, e desideriamo che sia chiaramente assodato che è con la Francia e non con la Germania, che il Governo della Granbretagna e il popolo britannico sono uniti da vincoli di un'amicizia particolare ».

*
* *

Si ha per telegrafo da Costantinopoli, 26 luglio:

« In seguito ai passi fatti dall'Inghilterra presso la Porta, circa il passaggio delle navi della flotta volontaria russa pei Dardanelli, il Ministro degli affari esteri, Tewfik pascià, ha fatto visita all'Ambasciatore britannico, O' Conor, ed all'Ambasciatore russo, Zinovieff, ai quali ha espresso il desiderio che la Porta ed i Governi russo ed inglese si mettano d'accordo su questo punto. Evidentemente all'Yldiz Kiosk e nei circoli ottomani si desidera che il conflitto sia risoluto, evitando che venga sollevata la questione degli stretti ».

*
* *

La *Dépêche coloniale* di Parigi pubblica un estratto del contratto stipulato tra il Governo-imperiale marocchino e le Case di Banca, che hanno assunto il prestito del Marocco. L'ammontare nominale del prestito contratto dal Marocco è di 62 milioni 500 mila franchi. Esso è garantito sulle dogane dei porti del Marocco ed è rappresentato da 125 mila obbligazioni al portatore di 500 franchi ciascuna, fruttante il 5 0[0 e ammortizzabile in 35 anni.

Ecco le clausole principali del contratto:

« Il presente prestito è garantito specialmente e irrevocabilmente di preferenza e priorità a tutti gli altri prestiti, con la totalità del prodotto dei diritti di dogana, tanto all'entrata che all'uscita da tutti i porti dell'Impero esistenti o da crearsi.

Il prodotto dei diritti di dogana servirà, fino alla dovuta concorrenza, ad assicurare il servizio delle obbligazioni, per interessi, ammortamento e spese di cambio.

Nel caso in cui i prodotti delle dogane dei porti marocchini fossero insufficienti per effettuare il servizio del presente imprestito, il governo imperiale del Marocco si obbliga di completare il servizio colla totalità di altre sue risorse.

Allo scopo di assicurare il funzionamento di questa garanzia, tutti i diritti spettanti ai titoli del prestito quali risultano dal contratto saranno esercitati, in nome e per conto dei detentori delle obbligazioni, da un rappresentante dei detentori stessi che sarà designato dalle Banche contraenti nelle condizioni che esse determineranno.

Il rappresentante dei detentori di titoli e i suoi delegati od agenti saranno posti, in grazia delle loro funzioni, sotto la protezione della Legazione di Francia.

Il contratto deve essere notificato dal governo imperiale del Marocco al governo della Repubblica francese nella persona del ministro di Francia a Tangeri, ove sarà registrato alla Legazione di Francia ».

*
* *

Il *Mouvement géographique* di Brusselles annunzia che lo Stato indipendente del Congo ha deciso di fare un'inchiesta sulle condizioni degli indigeni dei suoi territori. La Commissione, cui verrà affidato questo compito, sarà composto del sig. Janssen, avvocato generale alla Corte d'appello di Brusselles, del barone Nisco, presidente della Corte d'appello di Boma e di un terzo magistrato svizzero e norvegese.

*
* *

Nella seduta del 23 luglio della Camera dei lordi, il duca di Devonshire ha rimproverato a lord Lansdowne e a lord Selbourne, di aver preso partito ad un'Associazione politica presieduta da sir Chamberlain. Lord Goshen e lord Balfour de Burleigh, già colleghi del duca di Devonshire nel gabinetto Salisbury, hanno appoggiato le sue osservazioni. Lord Lansdowne, ministro degli affari esteri, si è difeso invocando la libertà di discussione sopra un affare che non è ancora nel dominio immediato della politica. Aggiunse che aderiva alle dichiarazioni già fatte dal Governo e che si è tenuto nei limiti tracciati dal primo ministro, signor Balfour, nel suo discorso a Sheffield.

Lord Rosebery rimproverò al Governo di non avere delle idee nette e disse che la sua condotta indecisa nuoce agli interessi commerciali del paese. Esso raccomandò l'unione tra i fautori del libero scambio.

*
* *

Il *Temps* ha dalla China che il vicerè del Pecili ha pubblicato il seguente proclama:

« Chiunque diffonderà voci allarmanti, sarà decapitato.

« Chiunque imparerà od insegnerà le pratiche misteriose dei *boxer* o la dottrina della *Lanterna rossa*, sarà decapitato.

« Gli individui che si riuniranno al fine di saccheggiare o di provocare delle scene di disordine, saranno decapitati.

« Tutti coloro che sono al servizio del Governo, siano civili o militari, che saranno convinti di complicità coi propagatori di false dottrine, o implicati nei disordini, saranno decapitati. Inoltre, i capi di famiglia dei colpevoli saranno condannati a cinque anni di prigione per averli albergati, e i loro averi saranno confiscati ».

NOTIZIE VARIE

Per la commemorazione di Re Umberto I. — Il Circolo Savoja comunica la terza nota di associazioni che aderirono di intervenire o farsi rappresentare al solenne corteo popolare di venerdì che si recherà al Pantheon:

Di Roma: Reduci Patrie Battaglie, Ricreatorio « Duca Abruzzi », Educatorio « Mazzini », Circolo Trieste, Croce Verde, Comizio Centrale Veterani 1848-70, Società M. S. carabinieri congedati, Società M. S. guardie municipali congedate, Convitto Nazionale Vittorio Emenuele II,

Municipî di Verona, Novara e Toscanella.

Veterani di Siena, Ancona, Padova e Vicenza.

Associazione ufficiali in riposo di Napoli, Circolo Savoia di San Gimignano, Associazione Vittorio Emanuele III di Padova, Associazione Umberto I di Padova, Associazione liberale monarchica di Frosinone, Associazione liberale monarchica di Siena.

*** I reduci dalle patrie battaglie sono invitati a trovarsi venerdì 29 corrente alle ore 17 e mezza alla Villa Umberto (già Borghese) ed unirsi alla bandiera sociale, per partecipare al corteo che si recherà a dare un tributo d'affetto e di rimpianto al Re Buono.

Napoli a Garibaldi. — Il giorno 7 del p. v. settembre sarà inaugurato in Napoli il monumento a Giuseppe Garibaldi. Ne è autore l'egregio artista comm. Cesare Zocchi di Firenze.

Alla « Croce Rossa Italiana ». — Il colonnello de Muller, addetto militare all'Ambasciata di Russia in Roma, ha comunicato con lettera cortesissima alla Croce Rossa Italiana, i

ringraziamenti di molti ufficiali russi attualmente in campo nell'Estremo Oriente, per i conforti mandati alla consorella Russa e particolarmente per i limoni.

Ognuno di questi frutti (scrivono dalla Manciuria) involto in carta velina portante l'iscrizione « Croce Rossa Italiana », era perfettamente conservato e pieno di sugo. Furono trovati di inapprezzabile utilità, assolutamente freschi e sembravano avessero portato con loro l'aroma dei giardini della lontana Italia.

Gli ufficiali espressero il desiderio che i loro sentimenti di gratitudine e di calda riconoscenza giungessero alla Croce Rossa Italiana.

Italiani all'estero. — I ginnasti italiani convenuti al Congresso internazionale di Mons si sono riuniti l'altra sera a banchetto per festeggiare la loro vittoria.

Vi intervenne pure il pittore Van der Linden, che offrì alla Società modenese *Panaro* un suo bellissimo quadro

Iermattina i ginnasti modenesi si recarono a Bruxelles, accompagnati dal presidente della Delegazione italiana, cav. Guerra, e dal maggiore Formigini e furono ricevuti alla Legazione italiana dal R. Ministro, conte Bonin, col quale si intrattennero lungamente

Iersera tutti i ginnasti ripartirono per l'Italia.

Il raccolto dei cereali in Italia. — Leggiamo nell'*Economia Rurale*:

« L'impressione di un deficiente raccolto del *frumento* si è fatta generale, mano mano che la mietitura è venuta portandosi verso il termine. Invero, a ben osservare, questo è solo l'effetto logico della stagione, che non fu decisamente propizia: nella prima quindicina di marzo, il tempo eccessivamente mite ha avvantaggiato la vegetazione del frumento. Ma nel seguito le condizioni climateriche si fecero variabilissime e tutt'altro che favorevoli. Dopo parecchi giorni consecutivi di pioggia, che dilavò e raffreddò il terreno, seguiti da altri con vento impetuosissimo, si arrivò ai primi giorni di aprile nei quali la vegetazione si mostrava sotto un aspetto ben poco lusinghiero. Molti frumenti peggiorarono; indi la siccità completa dalla fine di aprile ai primi di giugno e le giornate caldissime del giugno stesso hanno danneggiato la granitura e precipitato la maturazione. Le condizioni di tempo non volgono ora favorevoli ai raccolti pendenti. Il *granoturco*, che presentavasi ovunque promettentissimo, pericola più che mai per la siccità. I *risi* sono seriamente minacciati dal *brusone*, inquantochè, dato il propizio andamento della stagione, si è avuto un precoce sviluppo della pianta, succeduto ad una nascita completa del seme. In questo modo i risi si mostrano, non solo troppo rigogliosi pel tempo, ma ciò che è peggio troppo fitti ».

Marina militare. — La nostra squadra di riserva è giunta ieri a Corfù.

*** Col 21 corrente è passata in armamento, a Napoli, la Regia nave *Murano*.

Col 23 corrente è passato in riserva, a Venezia, il Rimorchiatore n. *26*.

Col 25 corrente è passata in disponibilità, a Venezia, la R. nave *Calabria*

*** La R. nave *Liguria*, al comando di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, è partita da Aukland per Dunedin.

Commercianti italiani in Rumenia. — Si è costituita ultimamente a Bucarest, sotto l'alto patronato della R. Legazione in Romania, una Camera di commercio italiana avente lo scopo di promuovere lo studio di tutte le questioni interessanti gli scambi commerciali fra l'Italia e la Romania, come: diritti doganali, le tariffe dei trasporti, ecc., ricevere e tenere a disposizione degli interessati in apposito locale ed appena sarà possibile, campioni di prodotti italiani che possano trovare smercio in Romania, e così di prodotti rumeni che si possano vantaggiosamente esportare in Italia.

Il primo Consiglio della nuova Camera è composto dei signori cav. uff. Augusto Dall'Orso, banchiere di Galatz, presidente; Ferruccio Ferrero, impresario di lavori pubblici, vice presidente; Pietro Fantini, negoziante; Marco Rosazza, Antonio Fossati, ing. comm. Edoardo Rovelli, ing. Cesare Fantoli, consiglieri; Iginio Longhi, segretario.

Movimento commerciale. — Lunedì scorso furono caricati nel porto di Genova 918 carri, di cui 444 di carbone per i privati e 71 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 264, dei quali 181 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Rio Janeiro, proveniente dal Plata è partito ieri per Genova il *Sicilia*, della N. G. I. Da Aden, proveniente da Bombay, ha proseguito per Genova il *Levanzo*, della stessa Società. Il piroscafo *Manin*, della Società Veneziana, è partito ieri da Catania diretto a Port-Said. Da Teneriffa ha proseguito pel Brasile il *Las Palmas*, della Veloce.

TELEGRAMMI

SHANGHAI, 26. — Il vicario apostolico di I-tchang, monsignor Verhaegen, dei frati minori, di nazionalità belga, suo fratello ed un missionario sono stati assassinati a Li-chuan, nella provincia di Hu-pé, fra I-tschang e Chung-king.

MUKDEN, 25. — Ha transitato oggi qui un treno-ospedale, diretto verso nord, con 314 feriti nella battaglia di Ta-chi-chao.

La battaglia, cominciata alle 6 del mattino del 24, durò fino alle 11 della sera.

I russi si mantennero nelle loro posizioni. Il combattimento fu specialmente un duello di artiglieria. La cifra delle perdite è ancora sconosciuta.

Si crede che la battaglia decisiva ricomincierà oggi.

LONDRA, 26. — Un dispaccio al *Lloyd* da New-Chuang, in data d'oggi, annunzia che cinquanta soldati di cavalleria giapponesi sono entrati nella città.

La bandiera francese è stata issata su tutti gli edifici russi.

L'avanguardia giapponese giungerà nella mattinata.

La città è calma.

MUKDEN, 26. — Al combattimento del 24 corrente a Ta-chi-chao, presero parte cento cannoni russi, che cagionarono ai giapponesi forti perdite, distruggendo loro molti cannoni e cassoni d'artiglieria.

I giapponesi, che erano al centro, tentarono un attacco diretto, ma furono respinti.

Le perdite dei russi furono di cinquanta uomini.

Il 25 i russi ricevettero ordine di ritirarsi e di occupare le colline situate a sette *verste* a nord di Ta-chi-chao.

Essi compirono il movimento di ritirata in perfetto ordine.

PIETROBURGO, 26. — Dispacci da Mukden annunziano che la squadra giapponese incrocia in vista di Inkeu, scortando venti navi, che hanno a bordo truppe.

PARIGI, 26. — Il *Temps* ha da Tien-tsin che il Governo francese, in virtù del suo protettorato sui cattolici nell'Oriente, ha ordinato al ministro di Francia a Pechino di chiedere al Governo cinese la più ampia soddisfazione per l'assassinio del vicario apostolico e dei missionari belgi di I-tchang.

TOKIO, 26. — Mancano notizie della squadra russa di Vladivostok. Il rappresentante del Governo inglese ha aperto una minuta inchiesta sulla distruzione del *Knight Commander*.

SUEZ, 26. — È giunto il vapore *Formosa*, della *Peninsular Oriental Company*, catturato dai russi nel Mar Rosso. Esso ha equipaggio russo e batte bandiera russa.

LIVERPOOL, 26 — Un dispaccio al *Llyod* annuncia che la squadra russa di Vladivostok avrebbe catturato il vapore inglese *Calchas*, proveniente da Pugetsound e diretto al Giappone.

ARMAGH, 26. — In seguito alla visita del cardinale Vannutelli i disordini ricominciarono ieri sera. I cattolici percorsero il quartiere protestante, facendo rappresaglie e ruppero i vetri della cattedrale e del presbiterio dei protestanti.

Questi risposero recandosi a saccheggiare le case dei cattolici.

La polizia caricò a colpi di scudiscio la plebe, e tirò revolverate.

I disordini cessarono stamane alle ore 4. Un protestante fu trovato svenuto con ferite terribili alla testa.

La polizia ha chiesto telegraficamente rinforzi.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione sull'incidente del *Knight Commander*, il primo Ministro, Balfour, dice di aver letto quanto fu pubblicato in proposito, ma di non aver potuto verificarne l'autenticità. Soggiunge che farà un'inchiesta, ma che non vuol fare ora dichiarazioni in proposito.

Il Governo inglese richiamò l'attenzione della Porta il 1° gennaio 1903 sul passaggio di torpediniere russe attraverso i Dardanelli, con bandiera commerciale; e non aveva da allora fino al passaggio del *Pietroburgo* e dello *Smolensk* sentito segnalare alcun altro caso di contravvenzione ai trattati.

Tutte le questioni relative allo statuto della flotta volontaria russa sono oggetto di discussione tra l'Inghilterra e la Russia, e quindi non conviene discuterne in Parlamento.

PIETROBURGO, 26. — Il generale Kuropatkine ha inviato un dispaccio allo Czar il data del 25 corrente.

Il telegramma dice che le ricognizioni operate quotidianamente negli ultimi tempi in direzione di Haithboo e di Siakhotane accertarono che le creste ed i versanti delle colline a nord di Haitchyoon, tra la linea ferroviaria e la curva della valle formata dal fiume Tsinnyakhe nella località di Hotzziatanu, sono assai saldamente occupate e fortificate dai giapponesi.

Alle 5 del mattino del 23 corrente il nemico forte di due divisioni sulla linea degli avamposti prese l'offensiva sul fronte dalla linea ferroviaria fino alla valle del fiume Tschmshakhe nel luogo ove il corso d'acqua prende nelle vicinanze di Tsierlhoon una direzione verso mezzodì. Il nemico sviluppò al sud una divisione di fanteria tra la linea ferroviaria all'ovest ed il villaggio di Hotzziatoun all'est, concentrando le sue principali forze verso Datchafon e tenendo la sua cavalleria sul suo fianco sinistro presso la ferrovia. L'avanzata dei giapponesi operata piuttosto lentamente e con intermittenza fu combinata con un forte cannoneggiamento di 30 cannoni e fu sostenuta con successo dalle nostre batterie di retro guardia.

Il fuoco delle batterie giapponesi fu dapprima diretto sulle colline di Makheuntzzovizza e di Yasrintzza gradualmente sgombrate dai nostri avamposti. I nostri tiragliatori di retroguardia aprirono il fuoco da una posizione fra Tchioutzzidiautzza e di Dpotaitzza contro la fanteria giapponese che si avanzava.

Il colonnello Lesch ritirò in tempo opportuno la retroguardia verso una nuova posizione a Datchapon e le nostre batterie avendo replicatamente cambiato posizione continuarono a lottare coll'artiglieria nemica che dirigeva il suo fuoco sulle colonne di fanteria dalla parte di Tsierlhoon.

L'avanzata dei giapponesi cominciò verso le 9,30 del mattino dapprima con tre battaglioni dalla valle del Tsinsalhe in direzione di Yandiatoun, Konsszhooo, Pandrffouza e di Mantzziatoun. In questa direzione un nostro distaccamento occupò una posizione fortificata davanti ad Infentchia e Niandahine e per collegarsi alle truppe in direzione sud occupò pure una posizione a sud di Tchantzaitzza. Durante il combattimento i giapponesi svilupparono in direzione di Neutzziatnun una brigata di fanteria e diressero inoltre un reggimento a monte del fiume Tinhakhe attraverso Schoropa verso Tautchi.

Verso le ore 3 pom. il nemico sviluppò una sua divisione di fanteria fra Men-zia-tun e Sha-do-pa. In questo momento comparvero all'ovest della ferrovia forti colonne composte di una brigata di fanteria. Verso le ore 4 il nemico sospese la sua avanzata e distese le forze principali verso Ma-ku-tzo-nitza. L'avanzata si arrestò a sud-est sulla linea Tan-tchi-Men-gia-tun.

Il 23 corr. verso sera le nostre truppe, avendo lasciato un distaccamento di guardia sulla posizione fortificata, stabilirono il bivacco.

Le nostre perdite non sono ancora accertate, ma secondo informazioni ricevute, non sono rilevanti. Stante l'enorme caldo sono avvenuti numerosi casi d'insolazione.

Al cader della notte i nostri avamposti rioccuparono Tan-tchi dirigendosi verso sud-est. La notte dal 23 al 24 corr. trascorse tranquilla. Il 24 corr., alle 5 del mattino, cominciò uno scambio di fuoco di fucileria fra gli avamposti, nei dintorni di Tan-tchi.

Tutto è tranquillo dalla parte di Hai-ciù. Non si aveva alcuna informazione posteriore al 21 corr. I giapponesi occuparono il fronte del passo di Phauline, che si trova all'est, ciò che disturbava molto la nostra sorveglianza e la nostra difesa.

Pertanto il passo venne occupato il 21 corr. da un piccolo distaccamento russo. Il mattino successivo il comandante del distaccamento, tenente-colonnello Dementieff, decise di occupare il versante meridionale di quella collina, ciò che fu fatto verso mezzodì. Nel pomeriggio i giapponesi presero l'offensiva a Manikhe, aggirando la nostra ala sinistra.

Il nemico, approfittando della configurazione del terreno, cominciò poscia ad aggirare l'ala destra a Tebeykow. Altre compagnie del distaccamento di Dementieff accorsero per rinforzare il passo di Phauline, ove si poterono dirigere, dai punti più vicini, anche parecchie altre compagnie. Le truppe, giungendo a poco a poco, si opposero al movimento aggirante del nemico, che mise in azione una brigata di fanteria, la quale stringeva le nostre compagnie sul fronte e le aggirava ai due lati.

Le nostre compagnie allora si ritirarono passo passo opponendo un fuoco violento, resistente ed ostinato al nemico che abbandonò l'offensiva la sera del 22 verso le ore sette, avendo occupato il passo di Phauline. In questo combattimento non meno di 49 soldati rimasero feriti e numerosi altri rimasero uccisi. Le perdite precise non sono però state ancora accertate.

Il 23 corr. tutto era tranquillo in questa direzione sul fiume Tanichikhe da Ben-tsy-kon a Mi-tza. Truppe di guardia giapponesi sono disposte a gruppi, assai vicini fra loro, sulla riva sinistra: vi si notano tre gruppi di avanguardia di fronte a Mi-tza e Bentsikhon, come pure presso Zan-ti-zi-chuan, forti ciascuno di mille uomini di fanteria con alcuni cannoni a tiro rapido.

Sulla strada da Soi-ma-tzé a Mukden i giapponesi hanno forze considerevoli. Il nemico prese l'offensiva il 22 corr. in direzione di Sai-ma-tzé e Siao-syr e durante il fuoco di fucileria colla retroguardia abbiamo avuti un ferito e parecchi contusi. Il 24 corr. il nemico riprese l'offensiva sul fronte sud che era il fronte sinistro.

Il combattimento cominciò all'alba con fuoco di fucileria dell'avanguardia presso Tan-tchi. Poscia durante dodici ore il nemico fece un violento ma non continuo cannoneggiamento.

L'esito del combattimento fu favorevole per noi. Le batterie giapponesi che operavano contro i villaggi di Tian-zia-tun e San-zia-tzy furono indotte al silenzio verso le ore 4 del pomeriggio. Contemporaneamente il nemico fece un attacco energico in direzione di Ta-fan-schen verso Hentichajai collo scopo di rompere il centro della nostra posizione; le nostre truppe respinsero tutti gli attacchi del nemico. Noi conservammo tutte le nostre posizioni. Il combattimento terminò alle 9.30 di sera del 24 corrente. I particolari del combattimento e la cifra delle perdite sono ancora sconosciuti. Il capo del distaccamento avendo sostenuto per due giorni l'offensiva del nemico e respinti tutti i suoi attacchi cominciò, dopo breve riposo, a ritirarsi verso nord senza essere molestato dal nemico.

SANTIAGO (CHILI'), 27. — Le Camere esamineranno il 29 corrente la riforma dell'imposta sullo zucchero.

La maggioranza è favorevole alla protezione dell'industria nazionale ed all'aumento dell'imposta sugli zuccheri esteri.

ARMAGH, 27. — Iersera la città si mantenne calma.

Gli spacci di bevande, in seguito ad ordine dell'autorità, si chiusero iersera alle ore sette.

Sono giunti rinforzi di polizia.

È inesatto che i cattolici abbiano rotti i vetri delle finestre della cattedrale protestante, questa non fu danneggiata.

PIETROBURGO, 27. — La notizia della presa di Ta-chi-chao e di Inkeu da parte dei giapponesi che è ancora poco conosciuta produce debole impressione. Si crede che essa sia il risultato della tattica del generale Kuropatkine il quale vuole attirare i giapponesi verso Liao-yang per schiacciarli.

La massa del pubblico, che ignora gli avvenimenti, resta impassibile.

Il comandante la squadra del Baltico ammiraglio Rotjestwenski ha passato in rivista a Cronstads la squadra stessa.

TOKIO, 27. — Gli addetti militari esteri del terzo corpo di esercito sono partiti oggi e si imbarcheranno venerdì a Moji.

TIEN-TSIN, 26. — Un dispaccio da New-Chuang riferisce che informatori giapponesi traversarono la città.

L'arrivo delle truppe giapponesi si ritiene imminente.

Bandiere giapponesi sventolano ovunque. Gli abitanti russi sono partiti.

NEW-CHUAN, 26. — I giapponesi sono entrati in città iersera alle cinque.

TIENTSIN, 27. — Un vivo combattimento sarebbe avvenuto fra Liao-yang e Mukden. La bandiera cinese sventola sulle dogane di New-Chuang. Nei combattimenti degli ultimi due giorni nei dintorni di New-Chuang i giapponesi avrebbero avuto 380 fra morti e feriti. Le perdite dei russi sono ignote.

I giapponesi sono entrati a New-Chuang alle cinque. Altri duecento sono entrati più tardi; altri erano attesi nella serata di ieri e oggi.

I profughi russi attendevano stamane i treni di Inkeu per lasciare la città.

I giapponesi avrebbero occupato iersera Ta-chi-chao dopo un assalto alla baionetta.

PIETROBURGO, 27. — Corre voce che il generale Samsonoff sia rimasto gravemente ferito nella battaglia di Ta-chi-chao.

Un incendio ha distrutto una gran fabbrica di cavi, appartenente alla Ditta Guglielmo Fellen; l'incendio si propagò specialmente ai cavi ordinati per le mine della squadra del Baltico.

ALGERI, 24. — Il vapore inglese *Malacca*, battente bandiera russa, è entrato in questo porto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	755,46.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 32°,8. minimo 21°,9.
Pioggia in 24 ore	—

26 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 763 sulla Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al S, disceso di 1 a 3 mill. altrove; temperatura diminuita al Nord, aumentata altrove; temporali sull'alta Italia.

Barometro: minimo a 757 al NE, massimo a 760 sulle isole.

Probabilità: venti moderati settentrionali al N, tra Sud e ponente altrove; cielo nuvoloso sull'Italia superiore con alcune pioggie e temporali, sereno altrove; Tirreno qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	mosso	29 8	23 4
Genova	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	28 8	24 0
Massa Carrara	sereno	calmo	30 4	22 0
Cuneo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	28 0	17 5
Torino	sereno	—	27 8	19 6
Alessandria	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 6	20 1
Novara	sereno	—	32 0	24 7
Domodossola	$^{1}/_{2}$ coperto	—	28 2	14 9
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	31 8	18 3
Milano	coperto	—	33 7	20 4
Sondrio	coperto	—	29 8	16 5
Bergamo	piovoso	—	29 0	15 5
Brescia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	32 4	21 6
Cremona	$^{3}/_{4}$ coperto	—	32 8	21 4
Mantova	—	—	—	—
Verona	$^{3}/_{4}$ coperto	—	30 9	21 5
Belluno	coperto	—	28 8	19 1
Udine	$^{1}/_{2}$ coperto	—	29 5	22 1
Treviso	$^{3}/_{4}$ coperto	—	32 8	21 5
Venezia	coperto	calmo	29 7	22 9
Padova	coperto		32 1	22 2
Rovigo	$^{1}/_{4}$ coperto		34 0	21 6
Piacenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	29 9	20 3
Parma	coperto	—	31 4	23 5
Reggio Emilia	coperto	—	32 5	20 5
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto		32 3	20 7
Ferrara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	32 3	22 6
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	34 0	23 9
Ravenna	sereno		30 5	23 0
Forlì	sereno		33 8	21 4
Pesaro	sereno	legg. mosso	30 5	18 5
Ancona	sereno	calmo	30 8	24 7
Urbino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 8	22 5
Macerata	sereno		32 0	23 4
Ascoli Piceno	sereno		32 0	22 5
Perugia	$^{1}/_{4}$ coperto		31 8	21 5
Camerino	sereno		30 8	23 8
Lucca	$^{3}/_{4}$ coperto		32 6	22 5
Pisa	$^{1}/_{4}$ coperto		33 0	22 2
Livorno	$^{1}/_{2}$ coperto	agitato	31 8	24 7
Firenze	$^{1}/_{4}$ coperto		35 6	22 9
Arezzo	sereno	—	25 6	20 2
Siena	sereno		32 4	22 3
Grosseto	$^{1}/_{4}$ coperto		33 1	23 2
Roma	sereno	—	33 2	21 9
Teramo	sereno		32 4	22 0
Chieti	sereno	—	29 0	16 0
Aquila	sereno		29 6	18 4
Agnone	sereno		28 7	20 3
Foggia	sereno		33 4	19 8
Bari	nebbioso	calmo	29 4	22 5
Lecce	sereno		33 6	21 9
Caserta	sereno	—	34 1	19 7
Napoli	sereno	calmo	30 2	22 1
Benevento	sereno	—	33 6	18 3
Avellino	—		—	—
Caggiano	sereno		28 6	20 5
Potenza	sereno	—	28 4	19 0
Cosenza	sereno	—	33 4	21 0
Tiriolo	sereno	—	26 0	16 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	33 0	25 0
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	33 0	26 1
Palermo	sereno	calmo	34 4	18 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	35 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	32 8	21 4
Messina	sereno	calmo	36 2	23 7
Catania	sereno	calmo	34 0	24 5
Siracusa	sereno	calmo	35 4	23 1
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	32 8	16 0
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	37 1	23 7

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*